



COMUNE DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

Ordinanza N. 16 del 28/04/2023

OGGETTO: Ordinanza di interdizione del camminamento, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, di tratto di litorale in prospicenza di falesia in Torre dell'Orso di Melendugno (COORD. N 40.274112; E 18.429278 / N 40.274268; E 18.429707)

IL SINDACO

PREMESSO:

- che le marine di Melendugno sono caratterizzate da zone di litorale con presenza diffusa di falesie, soggette a causa della loro natura geomorfologica a fenomeni di erosione e quindi al crollo progressivo;
- che presso la località di Torre dell'Orso nel recente passato si sono avuti dei crolli di tratti consistenti del costone roccioso in prossimità della vecchia Torre di Guardia;
- che Torre dell'Orso è oggetto nel periodo estivo ad un'intensa frequentazione turistica; in particolare presso un'area pedonale posta a didosso della zona dei crolli verificatisi;
- che in tale zona risulta che il fronte falesia sia ormai a pochi metri dal perimetro urbano delimitato da muretti in pietra (l'areale compreso tra le seguenti coordinate geografiche N 40.274112; E 18.429278 / N 40.274268; E 18.429707);
- che in tale area risulta generalmente che vi sia un'intensa presenza di persone laddove sono aperti alcuni locali ed esercizi pubblici;
- che in data 1 dicembre 2022 veniva inviata richiesta alla Prefettura di effettuare un tavolo tecnico con gli Enti interessati per discutere delle problematiche del dissesto e distacco della falesia in particolare nella baia di Torre dell'Orso;

VISTI gli esiti della riunione tenutasi in Prefettura in data 04.04.2023, il cui verbale veniva trasmesso presso questa Amministrazione con nota prot.n.8533 del 21.04.2023, alla presenza di protezione Civile della Regione Puglia, Dirigente delle Opere pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia, Dirigenti dell'Autorità di Bacino, il Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, il Sindaco, i Dirigenti degli Uffici Tecnici del Comune, il Dirigente della Protezione civile della Prefettura;

CONSIDERATO che in esito a detta riunione il Prefetto ha sottolineato l'aspetto prioritario della pubblica incolumità, dell'aggiornamento del piano di protezione civile e di porre urgenti provvedimenti a salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTE gli ulteriori dispositivi in merito alle problematiche suddette discussi nella riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi in data 28.04.2023 presso gli Uffici della Prefettura di Lecce;

DATO ATTO che occorre garantire l'incolumità delle persone e quindi preservare la staticità della falesia da sovraccarichi antropici eccessivi dovuti alla presenza di assembramenti di persone in prossimità della stessa;

RITENUTO di dover provvedere con urgenza alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità mediante interdizione delle aree pedonali che risultano in prossimità del fronte falesia, in modo da tenere a debita distanza le persone dal fronte del costone roccioso;

VISTO l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone che: «*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana...*»;

RITENUTA ALTRESÌ la piena sussistenza delle motivazioni che impongono di emanare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità, così come previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

Per i motivi esposti in narrativa,

ORDINA

- **L’interdizione di un’area di camminamento pedonale sita presso località di Torre dell’Orso, che risulta attualmente in prossimità del fronte falesia così come da planimetria allegata che costituisce parte integrante del presente atto (l’areale compreso tra le seguenti coordinate geografiche N 40.274112; E 18.429278 / N 40.274268; E 18.429707), ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità mediante recinzione di idonea rigidità al fine di impedire l’accesso;**
- **Il divieto di pubblico spettacolo e intrattenimento musicale nell’area limitrofa alla zona interdetta, compresa la retrostante aiuola pubblica, al fine di evitare pericolose vibrazioni.**

Altresì ordina agli Uffici competenti di seguito indicati:

- **Al Responsabile del Servizio “Patrimonio e Tutela” di questo Ente di procedere immediatamente, nelle forme che il caso richiede, alla attuazione dell’intervento secondo soluzione tecnica che permetta la chiusura dell’area nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni dalla presente;**
- **Al Corpo di Polizia locale di provvedere all’affissione lungo tutto il tratto pedonale interessato di cartelli di divieto d’accesso che riportino gli estremi, le limitazioni ed interdizioni previste dal presente Provvedimento;**
- **Al medesimo Corpo di Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;**

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza sull’Albo Pretorio on-line comunale;
- la notifica del presente atto ai titolari delle autorizzazioni amministrative di somministrazione di alimenti e bevande in loco perché abbiano conoscenza del presente provvedimento;
- la trasmissione della presente, per quanto di competenza, ai seguenti Enti/Autorità per il rispettivo parere:
 - Prefettura di Lecce;
 - Questura di Lecce;
 - Guardia di Finanza di Lecce;
 - Regione Puglia – Servizio Demanio Costiero e Portuale;
 - Capitaneria di Porto di Gallipoli;
 - Delegazione di Spiaggia di San Foca di Melendugno;
 - Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce;
 - Comando Stazione Carabinieri di Melendugno;
 - Comando di Polizia Locale della Città di Melendugno;
 - Servizio Patrimonio e Tutela del Comune di Melendugno.

INFORMA


Che l’inosservanza del presente provvedimento è punibile ai sensi dell’art.650 del Cod. Penale;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Lecce entro 30 giorni dalla data della presente o al TAR di Lecce entro 60 giorni.

Melendugno, 28 aprile 2023

IL SINDACO

Dott. Maurizio Cisternino
*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93*



Alvo